

**USO PROMISCOO DEI VEICOLI AZIENDALI
TARIFE ACI 2022**

Per i veicoli concessi in uso promiscuo - utilizzabili quindi anche per motivi personali - ai lavoratori dipendenti, l'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) prevede che il reddito in natura sia quantificato in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle dell'Automobile club d'Italia (consultabili su www.aci.it), pubblicate in «Gazzetta Ufficiale» entro il 31 dicembre e aventi effetto dal periodo d'imposta successivo.

Peraltro, al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di **veicoli meno inquinanti**, la legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto che per quelli **immatricolati dall'1 luglio 2020**, «con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021.» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020).

Le tabelle ACI per l'anno 2022 - accessibili al link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-28&atto.codiceRedazionale=21A07481&elenco30giorni=true - sono state pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» 28/12/2021 n. 307, e riportano sia i costi di esercizio dei veicoli (autovetture e fuoristrada a benzina e a gasolio, in produzione e fuori produzione, motocicli e ciclomotori) in euro/chilometro per percorrenze fino a 15.000 chilometri annui, che quelli già calcolati in base alle diverse aliquote previste dalla normativa vigente (25, 30, 50 e 60 %).

Con tali costi si potrà determinare il valore del compenso in natura da assoggettare nel 2022 a prelievo contributivo e fiscale, (come detto) in misura pari al 25/30/50/60% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, e dal quale deve essere dedotto quanto eventualmente trattenuto al lavoratore o da questo corrisposto per l'uso anche personale.

Tale metodo di calcolo è forfettario e pertanto prescinde:

- da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo;

- dai giorni di reale uso da parte del dipendente (in quanto ciò che conta è la disponibilità del veicolo);
- dalla percorrenza effettiva.

Nel caso in cui l'assegnazione del veicolo intervenga o termini nel corso dell'anno 2022, l'ammontare del reddito in natura dovrà essere rapportato al numero di giorni compresi nel periodo, a 365esimi.